



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 232 Del 30-12-2020

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Consiglieri Comunali e Sindaco, sono presenti in nr. 15 e assenti, nr. 2 come segue:

<b>Antolini Adelio</b>	<b>P</b>	<b>Giglioli Mattia</b>	<b>P</b>
<b>Frontini Enrico Luciano</b>	<b>P</b>	<b>Mariottini Florida</b>	<b>P</b>
<b>Paoli Sara</b>	<b>P</b>	<b>Berretta Anna</b>	<b>P</b>
<b>Mureddu Annamaria</b>	<b>P</b>	<b>Ciacchini Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Scatena Davide</b>	<b>P</b>	<b>Biso Alessio</b>	<b>A</b>
<b>Biasci Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>Del Seppia Fabio</b>	<b>P</b>
<b>Buttino Isabella</b>	<b>P</b>	<b>Marcis Emanuele</b>	<b>P</b>
<b>Saporito Rita</b>	<b>P</b>	<b>Rossi Daniele</b>	<b>A</b>
<b>Cantù Gabriele</b>	<b>P</b>		

Sono altresì presenti i sigg.ri Assessori:

<b>Crespolini Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Giommetti Mila</b>	<b>P</b>
<b>Menicagli Roberto</b>	<b>P</b>
<b>Fattorini Dario</b>	<b>P</b>
<b>Vannozzi Mascia</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza il sig. Frontini Enrico Luciano in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Luciano Ilaria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile            S

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 31/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, occorre adottare la presente deliberazione nei termini di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

Considerato altresì che:

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.232 del 30-12-2020 Comune di Collesalveti

*commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”;*

- al fine di comprendere la portata di tale norma occorre considerare che il precedente comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef, introducendo di fatto una limitazione alla potestà dell'Ente di diversificare talune aliquote IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione;
- con Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021, precisando che: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”;*
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

Considerato altresì che:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni

della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerate, inoltre, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, applicare le seguenti aliquote per il tributo IMU per l'anno 2021:

<p>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)  <i>Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</i></p>	<p><b>0,50%</b></p>
---	---------------------

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta	<b>1,02%</b>
Abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art legge 431/1998 e per i quali il comma 760, dell'art. 1, della L. 160/2019, dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento	<b>0,76%</b>
Terreni agricoli	<b>0,87%</b>
Altre abitazioni e relative pertinenze, aree fabbricabili e fabbricati classificati nella categoria D/5	<b>1,06%</b>
Fabbricati classificati del gruppo catastale D (escluso D/5 e D/10 se strumentali all'attività agricola)	<b>1,04%</b>
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (a titolo esemplificativo: A10, B, C/1, C/3, C/2 non rientrante nei casi precedenti e C/6 non rientrante nei casi precedenti)	<b>1,02%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,25%</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge n. 201 del 2011	<b>0,10%</b>

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Dato atto che in data 28.12.20 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 3° Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti:

- n. 10 Favorevoli
- n. 2 Astenuti (Consiglieri Frontini e Marcis)
- n. 3 Contrari (consiglieri Berretta, Ciacchini e Del Seppia)

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) <i>Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</i>	<b>0,50%</b>
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta	<b>1,02%</b>
Abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art legge 431/1998 e per i quali il comma 760, dell'art. 1, della L. 160/2019, dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento	<b>0,76%</b>

Terreni agricoli	<b>0,87%</b>
Altre abitazioni e relative pertinenze, aree fabbricabili e fabbricati classificati nella categoria D/5	<b>1,06%</b>
Fabbricati classificati del gruppo catastale D (escluso D/5 e D/10 se strumentali all'attività agricola)	<b>1,04%</b>
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (a titolo esemplificativo: A10, B, C/1, C/3, C/2 non rientrante nei casi precedenti e C/6 non rientrante nei casi precedenti)	<b>1,02%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,25%</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge n. 201 del 2011	<b>0,10%</b>

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 co. 169 L. n. 296/2006 il 1° gennaio 2021;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

\*\*\*\*\*

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano con voti n. 12 favorevoli n.3 contrari (consiglieri Ciacchini, Berretta e Del Seppia n. 0 astenuti) vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

---

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.
---

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO-**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li 17-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **Zambelli Alessandra**

---

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 17-12-2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to **Zambelli Alessandra**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Presidente  
F.to Frontini Enrico Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Luciano Ilaria

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)

### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr. 258 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs n.267/00.

Collesalveti, li 15-02-2021

Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Luciano Ilaria

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Collesalveti, li 30-12-2020

Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Luciano Ilaria